

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**190 / 2022 del 31/05/2022****Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREU E AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) NELL'AMBITO DI UNA SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE**

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREU E AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) NELL'AMBITO DI UNA SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE

vista la seguente proposta di deliberazione n. 328/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito istituzionale, tra gli altri, di garantire lo svolgimento e il coordinamento intra regionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extra ospedaliera;
- nel corso dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, Trenitalia SpA e AREU hanno lavorato in modo congiunto al progetto di un treno "sanitario" opportunamente allestito con 21 postazioni di terapia intensiva per il trasferimento di pazienti critici sul territorio nazionale oltre che nel contesto pandemico, anche nell'ambito di ulteriori eventi emergenziali, anche internazionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, MEDEVAC (MEDICAL EVACUATION), PMA (Posto Medico Avanzato);
- il treno "sanitario" è stato dotato di terminali satellitari di tipo "mobile" operanti nella banda di frequenza "Ka" per il trasferimento dei dati sanitari dei pazienti a bordo e la possibilità di connettere medici specialisti in video conferenza in qualsiasi condizione operativa in cui si trovi il convoglio;
- Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni, perseguendo obiettivi di eccellenza; promuove l'eccellenza nazionale nel settore della ricerca e sviluppo e un alto livello di competitività del comparto industriale italiano, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese (PMI), al fine di poter valorizzare al meglio la loro competitività e capacità di innovazione;
- ASI possiede un payload di telecomunicazioni a bordo del satellite Athena FIDUS concepito per fornire alle pubbliche amministrazioni ed enti che si occupano di protezione civile, controllo del territorio, ordine pubblico etc. la possibilità di usufruire di canali di telecomunicazione ad alto flusso di dati anche in condizioni di non esistenza o non disponibilità di una struttura di telecomunicazioni terrestre;
- con suddetto payload è possibile generare canali di telecomunicazioni satellitari tra più punti del territorio nazionale ovunque essi si trovino. Tra i requisiti con i quali il payload è stato costruito c'è quello primario di poter fornire anche canali di telecomunicazione in modalità "sat-on-the-move" ovvero a "piattaforme" in movimento di qualsiasi tipologia esse siano;

CONSIDERATO che AREU e ASI intendono attivare una sperimentazione su temi di interesse comune, in particolare, relativamente alle potenzialità offerte dall'utilizzo del satellite Athena-Fidus nel campo della trasmissione di immagini e dati, nello specifico di interesse sanitario;

RILEVATO che a seguito di intercorsa corrispondenza tra gli Enti è stato condiviso, da entrambe le parti, il testo dell'accordo allegato al presente provvedimento (nota prot. AREU n. 6180 del 07.04.2022);

RICHIAMATO l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

DATO ATTO che con la sottoscrizione dell'accordo:

- ASI metterà a disposizione gratuitamente per la sperimentazione, uno o più canali di telecomunicazioni satellitari bidirezionali ad alto "data rate" collegando il terminale satellitare presente sul convoglio ferroviario o su altro mezzo mobile, sia esso fermo o in movimento sul territorio nazionale, con il centro di ricezione presso il sito del Fucino, fornendo quindi tutte le potenzialità offerte dal satellite Athen-Fidus, nonché le informazioni tecniche necessarie al suo utilizzo;
- AREU effettuerà la sperimentazione suddetta utilizzando la strumentazione presente sul treno sanitario o su altra unità mobile e, in funzione degli esiti, ipotizzando ulteriori scenari di impiego nell'attività di emergenza sanitaria territoriale;
- I risultati sviluppati congiuntamente nell'ambito dell'Accordo spettano ad entrambe le Parti, in pari proporzione;

DATO ULTERIARMENTE ATTO che:

- l'accordo ha una durata di due anni con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione apposta digitalmente con esclusione del tacito rinnovo;
- dalla sottoscrizione del citato accordo non derivano oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, l'accordo di collaborazione tra AREU e Agenzia Spaziale Italiana (ASI), allegato al presente provvedimento, avente ad oggetto una sperimentazione su temi di interesse comune, in particolare, relativamente alle potenzialità offerte dall'utilizzo del satellite Athena-Fidus nel campo della trasmissione di immagini e dati di interesse sanitario;
2. di dare atto che l'accordo ha una durata di due anni con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione apposta digitalmente con esclusione del tacito rinnovo;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
5. di individuare l'Ing. Aldo Maria Locatelli, Direttore della S.S. Ingegneria Clinica di

AREU, quale responsabile della realizzazione tecnica della collaborazione sopra citata;

6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Migliari Maurizio

Il Direttore Generale Alberto Zoli

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
	ACCORDO DI COLLABORAZIONE	Imposta di bollo pari a € 48,00.=
	TRA	Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - di seguito brevemente denominata ASI, con sede in Via del Politecnico - 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 -	Autorizzazione AREU – Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11 - 01 -2021
	rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante pro tempore.	
	E	
	AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - di seguito brevemente denominata AREU - con sede legale in Milano, Viale Monza n.223 e sede amministrativa in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6 (C.F./P.IVA 11513540960),	
	in atto rappresentata dal dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.	
	Congiuntamente definite Parti.	
	PREMESSO CHE	
	- ASI, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni, perseguendo obiettivi di eccellenza; promuove l'eccellenza nazionale nel settore della ricerca e sviluppo e un alto livello di competitività del comparto industriale italiano, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese (PMI), al fine di poter valorizzare al meglio la loro competitività e capacità di innovazione:	
	- ASI, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni;	
	- ASI possiede un payload di telecomunicazioni a bordo del satellite Athena FIDUS, concepito per fornire alle pubbliche amministrazioni ed enti che si occupano di protezione civile, controllo del territorio, ordine pubblico etc. la possibilità di usufruire di canali di telecomunicazione ad alto flusso di dati	
		pag. 1 di 8

anche in condizioni di non esistenza o non disponibilità di una struttura di telecomunicazioni terrestri. Con suddetto payload è possibile generare canali di telecomunicazioni satellitari tra più punti del territorio nazionale ovunque essi si trovino. Tra i requisiti con i quali il payload è stato costruito c'è quello primario di poter fornire anche canali di telecomunicazione in modalità "sat-on-the-move" ovvero a "piattaforme" in movimento di qualsiasi tipologia esse siano;

- ASI ha un forte interesse a sperimentare tramite Athena FIDUS il collegamento in mobilità su piattaforma ferroviaria che permetta di validare la capacità del payload di poter connettere un terminale in movimento da nord a sud della penisola con le tipiche caratteristiche di un treno veloce in movimento;

- AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i, attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito istituzionale, tra gli altri, di garantire lo svolgimento e il coordinamento intra regionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extra ospedaliera;

- nel corso dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, Trenitalia SpA e AREU hanno lavorato in modo congiunto al progetto di un treno "sanitario" opportunamente allestito con 21 postazioni di terapia intensiva per il trasferimento di pazienti critici sul territorio nazionale oltre che nel contesto pandemico, anche nell'ambito di ulteriori eventi emergenziali, anche internazionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, MEDEVAC (MEDical EVACuation), PMA (Posto Medico Avanzato);

- il treno "sanitario" è stato dotato di terminali satellitari di tipo "mobile"

operanti nella banda di frequenza "Ka" per il trasferimento dei dati sanitari dei pazienti a bordo e la possibilità di connettere medici specialisti in video conferenza in qualsiasi condizione operativa in cui si trovi il convoglio;

- AREU ha interesse a sperimentare tecnologie di trasmissione che permettano di valutare da remoto una quantità di informazioni sempre maggiore e, per quanto possibile, indipendentemente dalla situazione geografica contingente;

- AREU ed ASI sono interessate ad attivare una sperimentazione congiunta nell'ambito sopra descritto e, pertanto, ad instaurare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune, in particolare relativamente alle potenzialità offerte dall'utilizzo del satellite Athena-Fidus nel campo della trasmissione di immagini e dati, nello specifico di interesse sanitario;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse e ogni documento allegato - eventuale sono parte integrante del presente atto.

Art. 2 Scopo dell'Accordo

Con il presente Accordo si avvia una collaborazione nel campo spaziale e aerospaziale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse, mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, che si attueranno concretamente con le modalità previste al successivo art. 3.

Art. 3 Modalità di attuazione dell'Accordo

La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un'equa compartecipazione.

Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.

La collaborazione si concretizzerà attraverso:

a) ASI metterà a disposizione gratuitamente per la sperimentazione uno o più canali di telecomunicazioni satellitari bidirezionali ad alto "data rate" collegando il terminale satellitare presente sul convoglio ferroviario o su altro mezzo mobile, sia esso fermo o in movimento sul territorio nazionale, con il centro di ricezione presso il sito del Fucino fornendo quindi tutte le potenzialità offerte dal satellite Athen-Fidus, nonché le informazioni tecniche necessarie al suo utilizzo;

b) AREU effettuerà la sperimentazione suddetta utilizzando la strumentazione presente sul treno sanitario o su altra unità mobile, e, in funzione degli esiti, ipotizzando ulteriori scenari di impiego nell'attività di emergenza sanitaria territoriale e darà visibilità ad ASI del funzionamento operativo dei canali adoperati e della qualità e performance del collegamento satellitare trasmessi di qualsiasi natura essi siano;

Ogni Parte designerà il proprio Referente per l'Accordo.

Art. 4 Responsabilità

Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint

venture, consorzio, od altro.

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Ciascuna Parte garantisce:

a) la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie professionali del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, presta servizio o è chiamato a frequentare i laboratori o i centri dell'altra Parte;

b) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 5 Oneri

Il presente Accordo non prevede scambio di fondi tra le Parti.

Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività necessarie all'attuazione del presente Accordo.

Art. 6 Riservatezza

Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell'altra Parte.

Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che esse abbiano a scambiarsi, limitandone

anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.

Art. 7 Risultati

I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti nell'ambito dell'Accordo spettano ad entrambe le Parti, in pari proporzione.

Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto dall'art. 2588 del codice civile e dall'art. 65 del d. lgs. n.30/2005.

Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 8 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni

La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo quanto prescritto ai precedenti art. 6 e art. 7, può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte.

I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.

Art. 9 Durata, modifiche e recesso

Il presente Accordo ha una durata di due anni con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione apposta digitalmente con esclusione del tacito rinnovo.

L'Accordo potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.

Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.

È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salve le attività eventualmente in corso.

Art. 10 Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia sarà devoluta al TAR del Lazio.

Art. 11 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

AREU e ASI, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto reciproco di rispettivi documenti Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione (visibili sui relativi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 12 Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano di applicare le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.

Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata.

L'imposta di bollo, il cui costo è posto a carico di entrambe le parti in egual misura ed è assolta in formato virtuale, da AREU.

Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

AREU, Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

ASI, Presidente p.t. _____